

# **STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI ANCI UMBRIA DEL 15 OTTOBRE 2014**

## **ANCI Umbria**

### **STATUTO**

#### **Art.1**

(Costituzione)

1. E' costituita con durata a tempo indeterminato l'Associazione dei Comuni dell'Umbria.
2. Costituisce con le altre Associazioni regionali l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
3. Essa è contraddistinta dalla sigla ANCI Umbria.

#### **Art.2**

(Sede)

1. L'ANCI Umbria ha sede in Perugia.
2. Essa può costituire sedi distaccate in relazione a particolari esigenze del territorio o spostare la propria sede sociale nel territorio regionale senza che questo comporti la modifica dello Statuto.

#### **Art.3**

(Finalità)

1. L'ANCI Umbria opera per l'attuazione del principio costituzionale dell'affermazione delle autonomie locali e, in particolare:
  1. rappresenta gli interessi generali degli associati e delle autonomie locali sulla base delle norme comunitarie, statali, regionali e comunali ed in base alle deleghe ad essa conferite dalla Assemblea;
  2. promuove la migliore organizzazione ed efficienza degli associati, attraverso proprie attività di studio e ricerca, e attraverso il confronto tra gli associati e tra questi e le altre organizzazioni delle autonomie e le organizzazioni scientifiche e culturali;
  3. istituisce un servizio di supporto e di consulenza per gli associati, in collegamento con eventuali analoghe iniziative a livello nazionale;
  4. promuove la diffusione nella realtà regionale e nazionale delle iniziative degli associati;
  5. assume ogni iniziativa di collaborazione con le altre associazioni delle autonomie umbre in vista di una organica integrazione;
  6. mantiene costanti rapporti con le altre Associazioni regionali ed assicura la partecipazione al Coordinamento dei Presidenti e al Coordinamento dei Segretari
  7. mantiene, attraverso i propri rappresentanti continui e costanti rapporti

con l'ANCI nazionale, assumendo le opportune iniziative di proposta al fine di concorrere alle scelte di carattere generali.

#### Art.4

(Adesione)

1. Sono associati ad ANCI Umbria, le associazioni e/o unioni di comuni, nonché gli altri enti di derivazione comunale che hanno deliberato l'adesione all' ANCI ai sensi dell'art 2 dello Statuto dell'ANCI Nazionale.
2. Gli adempimenti relativi alle quote associative, al recesso e alla decadenza dagli organi associativi sono disciplinati dalle norme dello Statuto dell'ANCI Nazionale.

#### Art.5

(Obblighi degli associati)

1. L'adesione all'ANCI Umbria comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottati dagli organi e dall'Associazione nazionale.
2. L'adesione comporta l'obbligo del versamento del contributo sociale.
3. I comuni aderenti si impegnano, in ogni caso, ad agevolare la partecipazione dei propri amministratori alle attività ed iniziative dell'ANCI Umbria.

#### Art.6

(Contributo sociale)

1. Il contributo sociale è stabilito dagli organi nazionali dell'Associazione e, limitatamente agli enti che aderiscono alla sola ANCI Umbria, dalla Assemblea.
2. L'Assemblea dell'ANCI Umbria può stabilire, con motivata deliberazione, una integrazione del contributo.

#### Art.7

(Organi)

Sono organi dell'ANCI Umbria:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. l'Ufficio di Presidenza;
4. il Consiglio Direttivo.
5. Il Revisore dei Conti

Sono altresì organo politico-tecnico le Consulte di cui all'art.14 del presente Statuto.

#### Art.8

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci, o da altro amministratore all'uopo delegato, dei Comuni e dai legali rappresentanti dei Consorzi, Enti e Aziende in regola con l'adesione.
2. L'Assemblea si riunisce in sede congressuale in occasione dell'ordinario rinnovo delle Amministrazioni locali, per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché ogni qualvolta sia necessario procedere alla sostituzione degli organi a seguito di decadenza; in tale sede l'Assemblea nomina preliminarmente un Presidente d'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente riunita con la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare il programma annuale di attività, l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo art.2364 del c.c..
5. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per eleggere i delegati al Congresso e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o lo richieda un terzo degli associati o il Revisore in relazione agli adempimenti relativi al bilancio.
6. Alla convocazione dell'Assemblea art. 20 c.c provvede il Presidente mediante lettera raccomandata od altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della stessa, contenente gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, da inviare almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

#### Art.9

(Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti o, in mancanza, a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Presidente eletto nomina subito due o più Vicepresidenti, dei quali almeno uno con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il/I Vicepresidente/i vicario/i, in caso di decadenza del Presidente, ne assume tutte le funzioni e provvede/ono alla convocazione della Assemblea entro tre mesi.
4. Il Presidente può essere rimosso dall'incarico dall'Assemblea con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale sarà indicato il nuovo Presidente.

#### Art.10

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'ANCI Umbria, assume tutti gli atti che non siano di competenza degli altri organi, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'Associazione.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni viene coadiuvato dal/i Vicepresidente/i, dall'Ufficio di Presidenza e dal Segretario generale.
3. Il Presidente può in ogni caso delegare il Segretario al compimento di tutti gli atti necessari in relazione a specifiche attività e progetti dell'Associazione.

#### Art.11

(Ufficio di Presidenza) L'Ufficio di Presidenza è composto:

1. dal Presidente;
2. dal/i Vicepresidente/i;
3. dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
4. da cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo;
5. dal Responsabile della Conferenza dei Consigli Comunali;
  
6. dal Coordinatore dei Piccoli Comuni;
  
7. dal Presidente di Federsanità ANCI Umbria.

#### Art.12

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto di trenta membri, eletti dall' Assemblea tra i Sindaci, Consiglieri, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione dei Comuni dell'Umbria e tra i rappresentanti degli altri associati.

2. Parteciperanno in qualità di invitati permanenti:

- a) Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;
- b) Vice Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali;
- c) Coordinatore dei Piccoli Comuni;
- d) Vice Coordinatore dei Piccoli Comuni;
- e) i Rappresentanti di Federsanità ANCI Umbria (senza diritto di voto)

3. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste contrapposte con sistema proporzionale, o su lista concordata.

4. In caso di elezione su liste contrapposte si procede alla votazione in forma segreta, con voto alla sola lista.

5. Le liste dovranno essere presentate da almeno 10% dei comuni componenti l'Assemblea e dovranno indicare i candidati nell'ordine in cui saranno eletti.

6. Nelle liste dei candidati di cui al comma 4 nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

#### Art.13

(Poteri del Consiglio Direttivo)

1. elabora lo schema del programma di attività e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea;
2. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo e lo sottopone per la ratifica all'Assemblea nella prima riunione utile;
3. raccoglie ed elabora i documenti da sottoporre all'Assemblea;
4. nomina i cinque membri dell'Ufficio di Presidenza di sua competenza;
5. nomina il Segretario Generale;
6. nomina il Revisore dei Conti;
7. nomina i Presidenti delle Consulte e, su proposta di questi, le Consulte;
8. nomina il Direttore responsabile dell'eventuale organo di stampa;

9. stabilisce le indennità del Presidente, i gettoni di presenza, l'indennità o il compenso del Segretario generale, i compensi del Revisore e dei membri esterni delle Consulte;

#### Art.14

##### (Consulte)

1. Le Consulte sono articolazioni operative e propositive dell'Associazione nominate dal Consiglio Direttivo per lo studio e per l'approfondimento dei temi relativi all'ordinamento e alla vita delle autonomie locali, con funzioni di supporto al Consiglio Direttivo e al Presidente.

2. Possono partecipare alle Consulte Assessori e Consiglieri comunali e, in qualità di membri aggregati, altri soggetti di comprovata esperienza nelle materie attribuite alla Consulta.

3. La partecipazione e l'organizzazione dei lavori delle Consulte può essere disciplinata con apposito Regolamento.

4. Le Consulte possono costituire al proprio interno Commissioni e Gruppi di lavoro.

5. All'attività delle Consulte possono partecipare tecnici e funzionari delle Amministrazioni appositamente individuati.

#### Art. 15

##### (Conferenza dei Consigli Comunali)

1. E' costituita la Conferenza dei Consigli Comunali per assicurare un'adequata presenza delle Assemblee Comunali nella vita dell'Associazione.□

2. La conferenza, oltre alle tematiche attinenti lo status dei Consiglieri Comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

3. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza.

4. La Conferenza regionale collabora con la Conferenza nazionale dei Consigli Comunali.

#### Art. 16

##### (Coordinamento dei Piccoli Comuni)

1. E' costituito il Coordinamento dei Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detto dei "Piccoli Comuni".

2. Esso ha il compito di assicurare, a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà comunali di piccole dimensioni.

3. Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore e due Vice Coordinatori.

Il Coordinatore è membro dell'Ufficio di Presidenza.

Il Coordinatore partecipa come invitato permanente insieme al Vice Coordinatore ai lavori del Consiglio Direttivo e partecipa al Consiglio Nazionale, al fine di coordinare l'attività regionale con quella nazionale dell'ANCI.

#### Art.17

(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi. Su delega o di concerto con il presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione.
2. In particolare il Segretario:
  - a) Sovrintende al regolare funzionamento dell' Associazione;
  - b) Dispone di acquisti dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell' Associazione;
  - c) Dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
  - d) Dirige il personale dell' Associazione;
  - e) Coordina l'attività degli uffici, definendone l' organizzazione;
  - f) Formula proposte di deliberazione agli organi competenti ed esprime i relativi pareri;
  - g) Cura ogni altro incarico o adempimento delegato dagli organi dell' Associazione.
3. Il Segretario partecipa al Coordinamento nazionale dei Segretari/Direttori.
4. L'incarico di Segretario generale può essere affidato ad un dirigente di ruolo, distaccato a tempo pieno o parziale dagli enti associati, o a persona di pari competenza ed esperienza assunta con contratto.
5. L'indennità o il compenso del Segretario vengono determinati facendo riferimento alle norme previste dalla contrattazione collettiva dell'ANCI Nazionale.

#### Art.18

(Revisore Contabile)

1. Il Revisore contabile deve essere iscritto all'Albo dei Revisori.
2. Il Revisore vigila periodicamente sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo verifiche contabili e di cassa.
3. Il Revisore esprime parere obbligatorio sui Bilanci di previsione e riscontra l'esattezza dei Bilanci consuntivi controfirmandoli.
4. Il Revisore sottopone al Consiglio Direttivo ed Assemblea una relazione annuale sull'andamento della gestione.

#### Art.19

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere, collabora con il Segretario nella gestione economico finanziaria e provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese in esecuzione degli ordini emessi dal Segretario Generale.
2. Il Tesoriere collabora alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi e ne conserva copia.
3. I rapporti con il Tesoriere possono essere determinati da apposito contratto stipulato dal Segretario Generale.

I soggetti di cui ai punti 15 (Conferenza dei Consigli Comunali), 16 (Coordinamento dei piccoli Comuni), 17 (Segretario Generale), 19 (Tesoriere) non sono Organi dell'Associazione

#### Art.20

(Incompatibilità, decadenza, sostituzione)

1. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare o di Consigliere regionale.
2. La perdita dei requisiti richiesti per l'elezione negli organi comporta la decadenza dagli stessi.
3. In caso di scioglimento dei Consigli comunali o degli organi dei consorzi, enti e aziende aderenti, i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi restano in vigore sino alla proclamazione degli eletti.
4. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei membri decaduti tramite cooptazione.

#### Art.21

(Indennità e gettoni di presenza)

1. Al Presidente viene attribuita una indennità nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
2. Per la partecipazione alle riunioni degli organi di cui all'art.7, punti 1 e 2, può essere previsto un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio medesimo.

#### Art.22

(Patrimonio e/o Fondo Comune - Servizio di Cassa- Beni)

Per quanto stabilito dagli artt. 16 e/o 37 del c.c. i contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il Fondo Comune od il Patrimonio dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o del Patrimonio, né pretenderne la quota in caso di recesso art. 24 C.C. di seguito esempio esplicativo di Fondo Comune o Patrimonio, sono:

1. Le risorse finanziarie costituite:
  - a) Dai trasferimenti effettuati dall'ANCI Nazionale come quota della contribuzione nazionale dei Comuni, nell'importo definito secondo le norme statutarie;
  - b) Dalle quote associative annuali degli Enti diversi, stabilite dal Consiglio Direttivo in misura perequata alle contribuzioni dei Comuni di cui alle lett.a) e c) del presente comma;
  - c) Dalla quota integrativa di diretta contribuzione dei Comuni soci dagli stessi deliberata per l'Associazione regionale, stabilita, in caso di necessità, dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  - d) Da contributi della Regione e di altri Enti.
2. Contributi di soggetti privati possono essere accettati dall'Associazione esclusivamente per la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio, formazione e pubblicazioni e non devono comportare per l'Associazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente connessi alle attività sopra elencate per le quali

sono concessi. Compete all' Ufficio di Presidenza valutare l'opportunità della loro accettazione in relazione alle affinità dell'Associazione. □

3. Si rinvia alla stesura di un apposito regolamento contabile per quanto attiene la procedura di cassa, inventario, liquidazione spese e rimborsi,

#### Art.23

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre d'ogni anno.

2. Il bilancio annuale Consuntivo e di Previsione sono approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 Giugno dell'anno successivo e comunque nella prima riunione utile e presentati all'Assemblea dei Soci.

#### Art.24

(Votazioni)

1. Tranne i casi per i quali sia diversamente predisposto dallo Statuto, le deliberazioni vengono adottate con voto palese e a maggioranza dei votanti.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le votazioni concernenti le persone si effettuano a scrutinio segreto salvo il caso di acclamazione.

#### Art.25

(Federsanità ANCI Umbria)

1. ANCI Umbria riconosce Federsanità ANCI Umbria come struttura di incontro fra aziende sanitarie locali e ospedaliere e dei Comuni, anche attraverso gli Ambiti Territoriali Integrati, nell'ottica dell'integrazione dei servizi socio - sanitari con quelli socio - assistenziali e ne recepisce lo Statuto.

2. Il Presidente di Federsanità ANCI Umbria partecipa di diritto ai lavori dell'Ufficio di Presidenza

3. Il Presidente e due rappresentanti del Consiglio Direttivo (di cui almeno uno in rappresentanza dei Comuni), partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo di ANCI Umbria.

4. Le relative partecipazioni non conferiscono diritto di voto.

#### Art.27

(Scioglimento)

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge artt.30 e 31 del c.c., l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un Liquidatore e deciderà la devoluzione dei beni

residuati dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Associazione od a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.28

(Modifiche dello Statuto)

1. Ogni modifica del presente Statuto deve essere deliberata dall' Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti.

#### Art.29

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dallo Statuto si fa rinvio agli articoli Del Codice Civile, allo Statuto dell'ANCI nazionale nonché a tutte le Norme Fiscali del Terzo Settore.